



CITTÀ DI THIENE

Settore Servizi Istituzionali e alla Popolazione
Servizi alla Persona e alla Famiglia

Prot. 37346 del 30.09.2022

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEL 2021 (CONTRIBUTI PER L'AFFITTO 'FSA 2022' e 'FSA-covid4')

Det. Dir. n. 725 del 30 settembre 2022

È indetto il bando, di cui alla DGR 9 agosto 2022, n. 1005, per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2021 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

L'affitto, relativo all'anno 2021, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dal suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

È ammessa una sola richiesta cumulativa di contributo, riguardante anche più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2021.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun nucleo familiare risultante dalla dichiarazione ai fini ISEE.

Per quanto non specificato si richiama integralmente l'allegato A, DGR n. 1005/2022.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) se, alla data di presentazione della domanda, soddisfa i seguenti requisiti:

- A. residenza nel Comune di Thiene;
- B. occupare e aver occupato **nell'anno 2021 un alloggio in affitto** a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della legge n. 431/98;
- C. attestazione **ISEE 2022 (ordinario) non superiore a 20.000,00**;
- D. affitto di alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- E. (se il richiedente è cittadino extracomunitario) possesso di: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blu UE; permesso di soggiorno in corso di validità (oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti (e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- F. (se il richiedente non è cittadino italiano), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- G. non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.

2. Esclusione.

Sono esclusi i nuclei familiari:

- A. Titolari, al momento della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione:
 - a) su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, la cui somma dei valori catastali ai fini Irpef, rapportati alle rispettive quote di possesso, sia superiore a € 27.239,16;
 - b) qualora la quota dei diritti complessivi su un singolo alloggio, ottenuta sommando quelli dei componenti del nucleo familiare, sia pari o superiore al 50%.

In entrambi i casi sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto o il diritto di abitazione sono assegnati al genitore superstite;

- B. Qualora il contratto di locazione sia stato stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado;
- C. Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 16% e l'ISEEfsa sia superiore a euro 10.000,00;
- D. Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70% fatta eccezione per i casi in carico ai Servizi Sociali del Comune valutati bisognosi.
- E. Il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per situazione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.C);
- F. Qualora l'alloggio abbia una superficie netta che superi del 200% la superficie ammessa (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.D);
- G. Assegnatari, sia al momento della domanda che nell'anno 2021, di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Ater, del Comune o di altri Enti in cui l'assegnazione e/o il canone siano stati determinati in funzione del reddito o della situazione economica familiare;
- H. Il cui canone sostenibile sia superiore al canone integrato (vedi punto 5.A)

3. Altri vincoli e limiti.

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- B. La domanda è ammissibile per i mesi, nell'anno 2021 per i quali:
 - erano soddisfatti i requisiti elencati ai punti 1.B, 1.D;
 - non ricorrevano i motivi di esclusione indicati al punto 2B;
- C. Non è possibile presentare o compilare la domanda per i canoni 2021 nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per lo stesso anno, in altra Regione.
- D. Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno escluse. Ai fini dell'individuazione delle domande doppie non si considerano eventuali soggetti inclusi nel nucleo ISEE come "componente aggiuntivo" (allegato 2 DPCM 159/2013)

4. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEefsa).

Il sistema di riparto del fondo è stabilito dalla Regione Veneto, correlando il volume delle domande presentate al rapporto fra la situazione economica risultante dall'ISEE e il costo dell'affitto effettivamente sostenuto nel 2021 da ciascun nucleo familiare. Il valore ISEE è considerato al netto della detrazione per l'affitto:

$$ISEefsa = (ISE - detrazione affitto) / scala di equivalenza$$

5. Calcolo dell'importo ammesso a riparto.

L'importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:

- A. Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone. Si ritiene che per ISEefsa fino a 6.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEefsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da zero, si incrementa proporzionalmente fino ad arrivare al 30% per ISEefsa pari a 20.000,00. Il reddito da utilizzare per il calcolo del **canone sostenibile** è rappresentato dall'ISEfsa;
- B. Si calcola il **canone integrato** sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2021. Il **canone non sostenibile** è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sostenibile. L'importo ammesso a riparto è il canone non sostenibile con un massimo di € 3.000,00.
- C. Qualora l'affitto annuo superi il canone medio, ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per famiglie:
 - a) con numero di componenti superiore a 5;
 - b) composte esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 75 anni al 31 dicembre 2021;
 - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti rilevate in sede di dichiarazione ISEE;Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di 10.000,00 euro;
- D. la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, quella netta si ottiene riducendo la superficie lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente le famiglie più deboli definite alla precedente lettera C sia l'esclusione prevista al punto 2.F che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano.
- E. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% il canone integrato;

- F. infine, l'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEEfsa. Fino a 6.000,00 euro viene considerato al 100%. Per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiori;
- G. Infine l'importo ammesso a riparto sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati nell'anno.

6. Modalità di erogazione del contributo.

- A. Le domande idonee saranno ammesse in graduatoria e ordinate per importo ammesso a riparto e numero di componenti .
- B. Si calcherà ricorsivamente il rapporto fra le disponibilità del Fondo Regionale e la sommatoria degli importi ammessi a riparto delle domande idonee, escludendo le domande in coda fino a far sì che l'importo minimo spettante sia non inferiore a 300 euro come previsto dalla DGR per rendere significativo il contributo erogato.
- C. Il contributo effettivo potrà essere maggiorato in base al cofinanziamento comunale disponibile e ridotto delle detrazioni per i contributi e le detrazioni fiscali per l'affitto non cumulabili già ottenuti dal richiedente, oppure per insufficiente cofinanziamento da parte del Comune.
- D. Il contributo non è cumulabile con la detrazione per l'affitto goduta in sede di dichiarazione dei redditi anno 2021, per la quota affitto del reddito di cittadinanza erogato dall'INPS⁽¹⁾ e altri contributi per l'affitto erogati da Regione e Comune.
- E. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.
- F. In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune, l'importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.
- G. I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione saranno revocati. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.

7. Termini di presentazione della domanda.

Le domande possono essere presentate **da lunedì 3 ottobre alle ore 23:59 di lunedì 7 novembre 2022.**

1 L'INPS terrà conto del contributo FSA ricevuto dal percettore della quota affitto del Reddito di cittadinanza.

8. Modalità di presentazione delle domande.

- A. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU), se non già presentata, può essere compilata presso qualunque CAF o presentata autonomamente sul sito dell'INPS. Il nucleo familiare della DSU deve essere quello esistente al momento di presentazione della domanda. La DSU va presentata entro il 29 ottobre 2022 per essere certi di ottenere la Attestazione ISEE da parte dell'INPS entro la scadenza del Bando. Se presentata dopo tale termine l'attestazione potrebbe non essere prodotta e la domanda potrebbe risultare incompleta e quindi non ammessa.
- B. Le domande potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

a) (previa prenotazione telefonica) presso i Centri di Assistenza Fiscale – C.A.F. incaricati dal Comune di Thiene:

1. CAF ACLI SRL - VIA ZANELLA, 44 - THIENE, (chiamare il n. 0444955002 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì).
2. PUNTO SERVIZI CGIL SRL – VIA VALSUGANA, 54 - THIENE (chiamare il n. 0445377490 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì).
3. CISL VENETO SERVIZI SRL – VIA GOMBE 18/A – THIENE (chiamare il n. 0445380695 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, oppure online su <https://prenotazioni.cafcisl.it/>).
4. UIL VENETO SERVIZI SRL - VIA SAN VINCENZO, 16 – THIENE (chiamare il n. 0445362259 oppure 0444965583, al lunedì-mercoledì dalle 14.30 alle 18.30, oppure al martedì-giovedì-venerdì dalle 8.30-12.30).

Nel farsi assistere dai CAF è opportuno che il richiedente produca la seguente **documentazione:**

- contratto (contratti) di locazione registrato;
 - bollettini dei canoni di affitto e delle spese condominiali e di riscaldamento relativi all'anno 2021;
 - (solo se il richiedente è extracomunitario) permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo.
- a) **(online) autonomamente dal cittadino**, sulla piattaforma regionale accessibile al seguente URL: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html.
- b) possono inoltre essere recapitate (debitamente sottoscritte allegando copia del documento d'identità):
1. via **posta ordinaria** all'indirizzo: *piazza A. Ferrarin n. 1 – 36016 Thiene (VI)*.
 2. via **email** all'indirizzo: sportellofamiglia@comune.thiene.vi.it
 3. via **PEC** all'indirizzo: thiene.comune@pec.altovicentino.it

L'Amministrazione Comunale in questo caso non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, ne impediscano l'inserimento. Non saranno ammesse in graduatoria le domande (via servizio postale o email), che risultino spedite dopo la scadenza del bando (fa fede il timbro postale), oppure, indipendentemente dalle cause, che non pervengano entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando (vedi punto 7).

- B. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

9. Documentazione.

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Potrà successivamente essere chiesta la produzione dei soli documenti non in possesso dell'Amministrazione, per i controlli in fase istruttoria o per la liquidazione.
- B. Per il servizio di supporto offerto dai CAF (punto 8.B lettera a) è comunque opportuno che il richiedente produca la seguente documentazione:
 - a) contratto (contratti) di locazione registrato;
 - b) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento relativi all'anno 2021;
 - c) (se il richiedente è extracomunitario) permesso o carta di soggiorno, o eventualmente ricevuta della richiesta di rinnovo.
- C. Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda si consiglia di prendere visione del modulo di domanda, pubblicato sul sito del Comune e disponibile all'indirizzo WEB https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html.

10. Ricorsi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza fissata al punto 7.

11. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni non veritiere o mendaci, si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

12. Privacy.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si comunica che:

- A. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- B. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- C. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- D. Titolare del trattamento è il Comune nella persona del Sindaco Gianantonio Michelusi;

- E. Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, gestore del servizio informatico e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autocertificazioni);
- F. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli art. da 12 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

13. FSA-covid4.

Come previsto dalla DGR 9 agosto 2022, n. 1005, le domande FSA2022 validamente presentate, anche se non idonee al contributo FSA, concorrono automaticamente alla concessione del contributo FSA-covid4, quando ne hanno i requisiti sotto elencati.

Tale contributo ha la finalità di dare un aiuto a coloro che hanno subito una contrazione della loro situazione economica a causa dell'emergenza Covid19.

Oltre ai requisiti A, B, D, E, F e G dell'art. 1 e le esclusioni A, B e G dell'art. 2 e C e D dell'art. 3 previste per il FSA, puntualmente elencate nell'allegato A della DGR, sono idonei al contributo FSA-covid4 coloro che:

- A. Hanno presentato dichiarazione ISEE nell'anno 2021 (redditi anno 2019);
- B. Hanno presentato dichiarazione ISEE 2022 (redditi anno 2020) con ISEE ordinario non superiore a 35.000;
- C. Presentano una diminuzione dell'ISEE ordinario 2022 rispetto all'ISEE ordinario 2021 non inferiore al 25%;
- D. Presentano una differenza fra ISEE ordinario 2021 e ISEE ordinario 2022 non inferiore a mille euro.

14. Misura del contributo FSA-covid4.

Il contributo FSA2022 varia da 300,00 euro a 800,00 euro in base alla diminuzione percentuale della situazione economica, rispetto all'anno precedente.

Il contributo è pari a 800 euro per coloro che hanno subito una diminuzione uguale o minore al 60% e pari a 300 euro per coloro che hanno subito una diminuzione del 25%. Se la diminuzione è compresa tra 25% e 60% l'importo del contributo è determinato in maniera proporzionale alla diminuzione di ISEE subita.

15. graduatoria FSA-covid4.

Nel caso in cui la sommatoria dei contributi teorici delle domande ammissibili superi, a livello regionale, lo stanziamento di 3 milioni di euro previsto dalla DGR 1005/22, le domande saranno liquidate in base a graduatoria.

Il punteggio per la formazione della graduatoria è così calcolato:

$$\text{Punteggio} = (\text{ISEE 2021} - \text{ISEE 2022}) / \text{ISEE2021} * 100.000$$

Il contributo sarà erogato scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dello stanziamento.

A parità di punteggio sarà data priorità a:

- Famiglie con più componenti;

- Famiglie con disabili.

16. Liquidazione FSA-covid4.

Il contributo FSA-covid4 sarà liquidato contestualmente al contributo FSA.

17. Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Massimo Sterchele – Responsabile dell'Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Thiene (VI).

18. Informazioni e contatti.

Per eventuali informazioni contattare l'Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Thiene – Piazza Ferrarin, 1 – 36016 Thiene (VI)

Tel.: [0445804733](tel:0445804733) - [0445804735](tel:0445804735)

Email: sportellofamiglia@comune.thiene.vi.it

Thiene, 30 settembre 2022



IL DIRIGENTE
dott. Nicola Marolla
documento firmato digitalmente
(d.lgs. n. 82/2005)